



i p statuz: dett. futura de qua nemo  
 hoc iurare e aliqd faciend ul' no.  
 o teste pmitte. pmiu scilz ass' con  
 ultas sp'es. nam alii iurat d' uer  
 tate dice da. iter de malicia qd' absit de qb'  
 sup' de iuramto calipnie ca' m. app'us. l. 1. q.  
 7. dett. int' pastorali s. q. de iur. et sic nedu  
 de f'ed. s. q. de iur. rex fracie et qdam alii. im  
 pate: em suum supioze no' recogno scunt.  
 Coxtime cum Haroldus magnus icu' p' so  
 nam fuit t'nslatum i' pium in germanos  
 no' ur' in fili' su  
 ent regnum f  
 si for san' aliqu  
 bradu' burgeni  
 cau' discor. Co  
 adit p'urium. hic attendend' qd' duplex est  
 iuramtu. unum e' ass' conu' qd' fit dett' p' tita  
 ul' p'nti qm' qs' asserere pot' si e' b' n' ctus et hoc iu  
 rare e' aliqd' deo teste asserere. xii. q. u. i. su  
 ma et de hoc intelli' iste textus. aliud e' p' mi'

# RIVISTA GIURIDICA SARDA

**1-2023**

Gennaio-Aprile – Pubblicazione quadrimestrale

Anno XXXVIII

  
**Pacini  
Giuridica**

**RIVISTA  
GIURIDICA  
SARDA**

Anno XXXVIII - 2023

© Copyright 2023 by Pacini Editore Srl

*Realizzazione editoriale*



Via A. Gherardesca  
56121 Pisa

*Responsabile di redazione*  
Gloria Giacomelli

*Fotolito e Stampa*  
**IGP** Industrie Grafiche Pacini

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume /fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

## COMITATO SCIENTIFICO PER LA VALUTAZIONE

R. ALESSI, S. AMOROSINO, F. AULETTA, T. AULETTA, A. BARGI,  
A. BELVEDERE, P. BORIA, A. BRIGUGLIO, F. BRIOLINI, M. CASTELLANETA,  
G. CERDEIRA BRAVO DE MANSILLA, E. D'ALESSANDRO, L. DEL FEDERICO,  
R. DE MATTEIS, A.D. DE SANTIS, G. DI ROSA, V. FANTI, E. FOLLIERI,  
G. FRANSONI, G. FURGIUELE, C.E. GALLO, W. GIULIETTI, L. IANNOTTA,  
L.G. MARASÀ, G. MARINI, A. MASI, F. MORANDI, E. MOSCATI, A. MOTTO,  
L. NIVARRA, L. NOGLER, L. NONNE, G. PALERMO, A. PANZAROLA,  
A. ROMANO TASSONE, S. RUPERTO, G. SANTONI, A. SASSI, M. SCAPARONE,  
R. SCOGNAMIGLIO, F. SEATZU, P. SELICATO, G. SPANGHER, G. STELLA,  
M. STELLA RICHTER, M. TAMPONI, P. TARTAGLIA, L. TULLIO,  
F. TUNDO, A.P. UGAS, C. VENDITTI, E. VULLO, R. ZANNOTTI

### *Norme di autodisciplina*

- 1. I contributi inviati alla Rivista giuridica sarda per la pubblicazione vengono sottoposti alla valutazione di due membri del Comitato per la valutazione scientifica scelti per rotazione all'interno di liste per area tematica formate in base alle indicazioni di settore fatte da ciascun componente del Comitato e disposte in ordine casuale.*
- 2. Il contributo è avviato ai valutatori senza notizia dell'identità dell'autore.*
- 3. L'identità dei valutatori è coperta da anonimato.*
- 4. In caso di pareri contrastanti la Direzione assume la responsabilità della decisione.*
- 5. Ove dalle valutazioni emerga un giudizio positivo condizionato a revisione o modifica del contributo, la Direzione promuove la pubblicazione solo a seguito dell'adeguamento del saggio assumendosi la responsabilità della verifica.*

*I lavori pubblicati in questo fascicolo sono di*

ROSSELLA FADDA, *Professore associato di diritto privato, Università di Cagliari*

GIANLUCA FILIGHEDDU, *Avvocato*

STEFANIA FLORE, *Assegnista di ricerca, Università di Cagliari, Avvocato*

ALICE LOCHE, *Dottore in Giurisprudenza*

ANGELO LUMINOSO, *Professore emerito di diritto civile, Università di Cagliari*

MATTIA PANI, *Avvocato*

LUDOVICA SERRELI, *Dottoranda in Scienze giuridiche, Università di Cagliari*

LUIGI VENUSIO TAMBURRINO, *Notaio*

ANDREA TRONCI, *Dottore in Giurisprudenza*

# RIVISTA GIURIDICA SARDA

---

## INDICE DEL FASCICOLO 1

(Gennaio - Aprile - 2023)

### Parte prima COMMENTI

DIRITTO PRIVATO	<i>pag.</i>
Corte di Cassazione, S.U., 17 maggio 2022, n. 15889..... »	1
con nota di ROSSELLA FADDA, <i>La comunione di residuo al vaglio delle sezioni unite: fine della querelle sulla natura del diritto del coniuge non titolare?</i> ..... »	26
Corte d'appello di Cagliari, 28 marzo 2022, n. 156..... »	37
con nota di LUDOVICA SERRELI, <i>Il danno da nascita indesiderata. Riflessioni sul tema dell'onere della prova</i> ..... »	41
Corte d'appello di Cagliari, 15 giugno 2021, n. 277..... »	49
con nota di LUIGI VENUSIO TAMBURRINO, <i>Appunti in tema di responsabilità del notaio</i> ..... »	53
Tribunale di Cagliari, 3 agosto 2022, n. 2019..... »	61
con nota di STEFANIA FLORE, <i>La ricerca di una soluzione all'annoso problema delle attribuzioni patrimoniali di un coniuge nell'immobile di proprietà dell'altro tra principi generali e valorizzazione delle peculiarità del caso concreto</i> ..... »	77
Tribunale di Cagliari, 19 ottobre 2022, n. 2409..... »	99
con nota di ANGELO LUMINOSO, <i>Locazione di singole stanze in alloggio condiviso: obblighi del locatore e dei coinquilini negli affitti agli studenti fuori sede</i> ..... »	104
Tribunale di Sassari, 28 luglio 2021, n. 849..... »	113
con nota di ALICE LOCHE, <i>Brevi note in tema di sottoscrizione dei contratti bancari e di esercizio dello ius variandi da parte della banca</i> ..... »	117

Tribunale di Tempio Pausania, 12 luglio 2022..... »	125
con nota di ANDREA TRONCI, <i>Brevi note sulla responsabilità per danno da cose in custodia</i> ..... »	128

## DIRITTO PUBBLICO

Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, Sezione I, 4 luglio 2022, n. 472..... »	137
con nota di MATTIA PANI, <i>L'autotutela amministrativa a presidio di beni di straordinario interesse ambientale e paesaggistico</i> ..... »	149

## Parte seconda DOTTRINA E VARIETÀ

ANGELO LUMINOSO, <i>La normativa eurounitaria sulla vendita mobiliare (Le novità introdotte dal D.L.GS. n. 170/2021)</i> ..... »	1
GIANLUCA FILIGHEDDU, <i>Riflessioni sulle competenze della Regione Autonoma della Sardegna in materia di paesaggio, alla luce delle sentenze nn. 257/2021, 24/2022 e 26/2022 della Corte Costituzionale</i> ..... »	17

TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA, 12 luglio 2022 – SCHINTU  
*Giudice monocratico* – S. C. (avv. Beccu) c. S. S.p.a. (avv. Spanu) c.  
AGENZIA DEL DEMANIO, RAMO MARINA MERCANTILE (Avvocatura  
Distrettuale dello Stato).

**Responsabilità civile - Danno da cose in custodia - Prova liberatoria - Caso fortuito: requisiti - Colpa esclusiva del danneggiato o fatto del terzo: requisiti.**

(Cod. civ., art. 2051).

*La fattispecie legale di cui all'art. 2051 c.c. prevede, quale peculiare criterio di imputazione della responsabilità, la relazione intercorrente tra la cosa e il suo custode, il quale deve rispondere dei danni da essa cagionati in ogni caso e in toto, a meno che non dia la prova del caso fortuito, ossia dell'intervento di un fattore eccezionale, imprevedibile ed esterno alla sua sfera di attività, idoneo a interrompere il nesso di causalità. Peraltro, integrano caso fortuito anche le ipotesi in cui l'evento sia imputabile a colpa esclusiva del danneggiato e al fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, purché intervengano nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri della imprevedibilità ed inevitabilità(1).*

(1) La nota segue a p. 128.

MOTIVI DELLA DECISIONE. – Con la proposizione del presente giudizio l'attrice ha chiesto il ristoro dei danni patiti in conseguenza della caduta nelle scale della Stazione marittima di Olbia.

La domanda è fondata ed è pertanto meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito spiegate.

Il caso in esame è riconducibile nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., che prevede, quale peculiare criterio di imputazione della responsabilità, la relazione intercorrente tra la cosa e il suo custode, il quale deve rispondere dei danni da essa cagionati in ogni caso e in toto, a meno che non dia la prova del caso fortuito, ossia dell'intervento di un fattore eccezionale, imprevedibile ed esterno alla sua sfera di attività, idoneo a interrompere il nesso di causalità.

La fattispecie legale delineata dall'art. 2051 c.c. ha il suo fondamento nel dovere di custodia che incombe sul soggetto che ha il potere diretto sulla cosa a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura, dovere che si concreta nell'attività di vigilare e provvedere affinché la cosa non arrechi pregiudizio ad altri e che – in virtù della detta previsione normativa – si traduce in un obbligo giuridico. Ciò comporta che spetterà al custode fornire la prova della propria estraneità rispetto all'evento e in ciò si risolve la prova liberatoria prevista dall'art. 2051 c.c. Vi è dunque un carattere oggettivo del criterio di imputazione della responsabilità a carico del soggetto che abbia la cosa in custodia, che può essere vinta unicamente dalla prova che il danno è derivato esclusivamente da caso fortuito, cui vengono equiparate in giurisprudenza le ipotesi in cui l'evento sia imputabile alla colpa esclusiva del danneggiato e al fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, purché intervengano nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri della imprevedibilità ed inevitabilità.

Si è altresì precisato, che ai fini della sussistenza della responsabilità non è necessario che la cosa sia suscettibile di produrre danni di per sé, ovvero per suo intrinseco potere, essendo sufficiente che il danno si sia verificato nell'ambito del dinamismo connaturale della cosa stessa ovvero per l'insorgenza in questa di un meccanismo dannoso, anche se provocato da elementi esterni. Ne consegue che se tale prova liberato-

ria richiesta dalla norma non viene fornita, non rimane al giudicante che condannare il custode al risarcimento dei danni per l'intero.

Quanto all'onere delle prova gravante sul danneggiato, lo stesso deve provare la qualità di custode del convenuto e l'esistenza del nesso causale tra la cosa e il danno.

Applicando tale principio al caso che qui interessa, va rilevato che parte attrice ha compiutamente provato che l'evento si è verificato all'interno della Stazione marittima di Olbia, ed ha provato la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia, ovvero il locale e l'evento dannoso medesimo, la caduta con conseguenti lesioni.

Invero, non è in contestazione che alla data del sinistro la stazione marittima, di proprietà dell'Agenzia del Demanio, fosse stata data in concessione alla S. spa. Tale concessione comporta l'obbligo di provvedere alla gestione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, col conseguente esonero da responsabilità *ex art. 2051 cc* della predetta Agenzia del Demanio, atteso che nessun potere di attuale, effettiva e concreta custodia aveva la terza chiamata sul bene in cui è avvenuto il fatto dannoso.

Né pare ascrivibile una responsabilità in capo all'Agenzia del Demanio, *ex art. 2043 cc*, atteso che non risulta provata, ma neppure allegata, alcuna richiesta – da parte della convenuta S. spa all'Agenzia del Demanio – di intervento per lo svolgimento di opere di manutenzione straordinaria sui manufatti oggetto di causa.

In relazione a quanto sopra si ritiene, quindi, che la S. Spa avesse, in maniera esclusiva, al momento dell'accadimento del sinistro, il potere materiale di fatto e di diritto sulla cosa, essendo responsabile della gestione e della manutenzione che implicano presenza nei locali; condizione questa che consente di controllare i rischi inerenti all'immobile stesso.

Ciò acclarato, la prova degli ulteriori elementi costitutivi della domanda può evincersi con chiarezza dal complesso delle risultanze istruttorie; in particolare, nel corso del giudizio è stato sentito il testimone B G – sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, considerato che le sue dichiarazioni non si prestano a rilievi intrinseci di non genuinità – il quale ha confermato tutte le circostanze dedotte dall'attrice. Ha affermato che i tre gradini di forma circolare erano

uguali al pavimento antistante e sottostante, tanto da farlo sembrare “un tutt’uno”. Ha anche confermato di avere assistito alla caduta dell’attrice, proprio nel punto in cui sono inseriti – dopo una scalinata avente caratteristiche dimensionali diverse – i tre gradini circolari, con pavimentazione uguale; ha asserito che, a seguito della caduta, l’attrice lamentava dolore al piede tanto che si rendeva necessario l’intervento del medico della stazione.

Il testimone ha riconosciuto lo stato dei luoghi al momento del sinistro, come quello raffigurato nelle fotografie allegate dall’attrice, quindi privo dei dispositivi antiscivolo o di segnalazione di ulteriori gradini, peraltro di forma e dimensioni diverse perché circolare ed estese per l’intero vano. Si sottolinea che è evidente, dalle foto in atti che, per chi percorre le scale in senso discendente, gli stessi non appaiono distinguibili, né l’uno dall’altro, né rispetto al pavimento che li precede e che li segue, in ragione del colore identico.

Insomma, l’esame dello stato dei luoghi che si evince dalle foto allegate e la dichiarazione testimoniale depone per la veridicità delle circostanze poste a fondamento della domanda dell’attrice, la quale ha così compiutamente assolto all’onere probatorio sulla stessa incombenza in ordine al nesso causale tra la cosa (gradini privi di dotazioni antiscivolo e non segnalati) e il danno patito.

Nessuna prova che possa escludere la responsabilità del custode, come sopra individuato, è stata dallo stesso fornita in ordine al caso fortuito, rappresentato o dalla condotta imprudente della S. o dal fatto del terzo, imprevedibile ed inevitabile; in particolare è stato dimostrato come fossero totalmente assenti i presidi antinfortunistici, nella fattispecie le strisce antiscivolo e i cartelli tesi a segnalare la presenza di tre gradini, di diversa forma rispetto a quelli che li precedevano. (*Omissis*)

#### (1) **Brevi note sulla responsabilità per danno cagionato da cose in custodia.**

SOMMARIO: 1. Il fatto. – 2. Presupposti applicativi dell’art. 2051 c.c. – 3. La prova liberatoria e la natura della responsabilità.

1. *Il fatto.* – Con atto di citazione, S. C. ha convenuto in giudizio la S. s.p.a. esponendo che, mentre si trovava presso la stazione marittima di Olbia, era stata

vittima di un sinistro, a seguito del quale aveva riportato lesioni causate dalla caduta nella rampa delle scale ivi presenti. Dopo l'accaduto, l'attrice precisava di aver denunciato l'evento alla società S s.p.a., nella sua qualità di gestore della stazione marittima, senza tuttavia poi ottenere il ristoro dei danni subiti. Da qui, la necessità di agire in giudizio domandando l'accertamento della responsabilità della S. s.p.a. ai sensi dell'art. 2051 c.c. con conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni derivanti dal sinistro.

La S. spa, costituitasi in giudizio, ha contestato l'evento asserendo di non essere il proprietario del bene ma il conduttore-gestore dello stesso. In quanto tale, essa si è dichiarata non responsabile per vizi ed irregolarità dell'immobile e, conseguentemente, dell'evento denunciato.

A seguito delle difese della convenuta, l'attrice ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa dell'agenzia del Demanio - Ramo Marina Mercantile, la quale si è costituita in giudizio contestando, preliminarmente, la sua legittimazione passiva, poiché ente di mera ripartizione organizzativa interna dell'Agenzia del Demanio. Nel merito, la parte convenuta ha rilevato di aver dato in concessione alla S. spa il bene immobile.

Il giudice onorario, dopo aver istruito la causa con prove testimoniali e c.t.u. medico legale, ha accolto le richieste della parte attrice, dichiarando la responsabilità *ex art. 2051 c.c.* della S. s.p.a. e condannando quest'ultima a risarcire i danni subiti da S. C. conseguenti al fatto oggetto di controversia.

2. *Presupposti applicativi dell'art. 2051 c.c.* – L'autorità giudicante, nel risolvere la controversia sottoposta alla sua attenzione, ha seguito le coordinate, ormai chiaramente delineate dalla dottrina prevalente (1) e dalla giurisprudenza (2), per l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 2051 c.c. Pertanto, al fine di comprendere la decisione espressa nella pronuncia in commento, appare utile esaminare nel dettaglio gli elementi propri di tale fattispecie di responsabilità.

Sulla base del dettato normativo contenuto nell'art. 2051 c.c., secondo il quale "*Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito*", si evince come il legislatore richieda che il danno sia causato non dalla condotta umana durante l'utilizzo della cosa bensì direttamente da quest'ultima. La nozione di "cosa", dunque, è fondamentale ai fini dell'inquadra-

(1) R. SCOGNAMIGLIO, voce *Responsabilità civile*, in *Noviss. Dig. it.*, XV, Torino, 1968, p. 644 ss.; G. VISINTINI, *Trattato breve della responsabilità civile*, Padova, 2005; C. SALVI, voce *Responsabilità extracontrattuale (diritto vigente)*, in *Enc. dir.*, XXXIX, Milano, 1988, p. 1186 ss.; G. ALPA, *La responsabilità civile-Principi*, Torino, 2018, p. 460 ss.; M. FRANZONI, *L'illecito, I*, in *Trattato resp. civ.*, II, Giuffrè, 2010, p. 451 ss.

(2) Per la più recente pronuncia in materia si v. Cass. SS.UU., ord. 30 giugno 2022, n. 20943, in *www.iuranovitcuria.it*. In generale, *ex multis*, Cass., 21 ottobre 2005, n. 20359, in *Rep. Foro it.*, 2005, voce *Responsabilità civile*, n. 471; Cass., 2 febbraio 2006, n. 2248, *ibidem*, 2006, voce *cit.*, n. 440; Cass., 1 febbraio 2018, n. 2482, in *Resp. civ. prev.*, 2018, 5, p. 1557 ss.

mento dell'intera struttura normativa considerata, dal momento che essa "produce" il danno.

Sul punto si osserva come parte minoritaria della dottrina ritenga che la *res in custodiam*, dovendosi porre come agente dannoso, potrebbe essere unicamente rappresentata dalla "cosa" intrinsecamente pericolosa. Solo quest'ultima, infatti, imporrebbe una sorveglianza necessaria instaurando il rapporto tra essa ed il custode (3).

Differentemente, la dottrina ampiamente maggioritaria, concordemente alla giurisprudenza, evidenzia che la disposizione di cui all'art. 2051 c.c. non esige che la cosa in custodia abbia particolari caratteristiche, tanto meno che essa mostri di possedere l'attitudine a cagionare un danno, ripudiando così la tesi che presuppone la necessità che la cosa oggetto di custodia sia dotata di un dinamismo proprio in grado di incidere nella produzione dell'evento dannoso affinché sussista la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. (4). Difatti, la pericolosità non rappresenta un tratto ontologicamente distintivo di alcune *res*, bensì una caratteristica che qualsiasi cosa può assumere a seconda delle circostanze di fatto. Non a caso, il legislatore utilizza il concetto di "cosa", che rappresenta una categoria estremamente ampia e variegata, rientrandovi qualunque elemento inanimato, mobile o immobile, allo stato solido, fluido o gassoso (5).

Di tale impostazione può scorgersi il riflesso in molteplici decisioni della Suprema Corte, dove si nota come il dinamismo proprio di una *res* non si ponga come *ratio decidendi* sulla quale i giudicanti fondano il giudizio di responsabilità (6), bensì risulta esser un elemento tenuto in considerazione nell'accertamento delle dinamiche causali del fatto dannoso poiché in grado di incidere percentualmente sul concreto accertamento del fatto (7).

Sotto altro profilo, la norma in esame richiede che la cosa che ha cagionato il danno sia oggetto di custodia. Affinché un soggetto possa esser qualificato come custode, si ritiene necessario che esso eserciti un potere effettivo di controllo sulla

(3) Cfr. A. DE CUPIS, *Il danno. Teoria generale della responsabilità civile*, II, Milano, 1954, p. 322 ss.; G. GENTILE, *La giurisprudenza sulla responsabilità civile nel quinquennio 1956-1960*, in *Resp. civ. prev.*, 1961, p. 3 ss.

(4) V. dottrina e giurisprudenza richiamate *supra* nelle note 1 e 2.

(5) G.G. GRECO, D.M. PASANISI, B. RONCHI, *I danni da cose in custodia*, Milano, 2004, p. 51.

(6) Cfr. R. BREDÀ, *La Cassazione e i danni da cose in custodia: quattro casi in rassegna*, in *Danno e resp.*, 2001, p. 732, che rileva come secondo alcuni autori "[...] il dinamismo riferito ad una qualità specifica della cosa costituisca un *obiter dictum*, mentre la *ratio decidendi* debba più correttamente essere individuata nella partecipazione della cosa alla produzione del danno".

(7) Cfr. Cass., 9 dicembre 2009, n. 25772, in [www.dirittoegiustizia.it](http://www.dirittoegiustizia.it), dove si osserva che "In tema di danno cagionato da cose in custodia, il giudizio sulla pericolosità della cosa inerte va fatto in relazione alla sua normale interazione con la realtà circostante".

res, tale da attribuirgli il potere di dominarla e governare le situazioni di pericolo che possano insorgere, nonché di escludere i terzi dal contatto con essa (8).

È pacifico, peraltro, che il riferimento alla custodia non debba esser inteso nell'accezione tecnica di cui al contratto di deposito, in cui essa concreta la principale obbligazione del custode, nonché la stessa funzione assiologica e causale del negozio. L'obbligo di custodire, nell'art. 1768 c.c., è positivamente determinato e deve essere adempiuto con la diligenza del buon padre di famiglia.

Dunque, non rilevando al fine dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c. il comportamento di custodia in senso contrattuale volto ad impedire l'ingerenza di terzi sulla cosa, né il fatto che il custode trae utilità dalla cosa custodita, pare potersi affermare che la responsabilità scaturisce in ragione della mera situazione del soggetto rispetto alla cosa.

Siffatta interpretazione della nozione di custodia appare corroborata dalla formulazione della disposizione codicistica che non imputa al proprietario, all'usufruttuario o al possessore la responsabilità, basandosi, piuttosto, su una mera situazione di fatto, che prescinde dalla titolarità di una posizione qualificata implicante obblighi o, più genericamente, doveri (9).

Chiarito il significato dei concetti chiave di "cosa" e "custodia", si deve evidenziare che la locuzione "danno cagionato" presente nell'art. 2051 c.c. rende evidente che il soggetto danneggiato, per vedersi riconosciuto in giudizio il diritto al risarcimento del danno, avrà l'onere di dar prova del nesso di causalità tra cosa e danno, ossia che la cosa è stata causa efficiente del danno prodotto. Più specificatamente, la

(8) G. ALPA, *La responsabilità civile*, in *Trattato dir. civ.*, a cura di G. ALPA, Milano, 1999, p. 693 ss.; A. DE CUPIS, *Dei fatti illeciti*, in *Comm. cod. civ.*, a cura di SCIALOJA-BRANCA, Bologna, 1971, p. 88; C.M. BIANCA, *Diritto Civile*, V, *La responsabilità*, Milano, 2020, p. 716. Per un'approfondita disamina delle differenti concezioni dottrinali del concetto di custodia, oscillanti tra la valorizzazione del profilo soggettivistico dell'attività umana di controllo e la valorizzazione dell'oggettivo governo della cosa da parte di chi è con essa in una relazione di fatto, v. M. COMPORTE, *Fatti illeciti: le responsabilità oggettive (artt. 2049 - 2053)*, in *Il cod. civ. - Comm.*, diretto da P. Schlesinger, Milano, 2002, p. 304 ss.

(9) A questa impostazione ha mostrato di aderire la Suprema Corte in una rilevante pronuncia a Sezioni Unite in tema di rapporti tra proprietario e inquilini di immobile in locazione, dove si è precisato che il proprietario dell'immobile, conservando la disponibilità giuridica, e quindi la custodia, delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati (come cornicioni, tetti, tubature idriche), su cui il conduttore non ha il potere-dovere di intervenire, è responsabile, in via esclusiva, ai sensi dell'art. 2051 e 2053 c.c., dei danni arrecati a terzi da dette strutture e impianti (salvo eventuale rivalsa, nel rapporto interno, contro il conduttore che abbia omesso di avvertire della situazione di pericolo); con riguardo invece alle altre parti e accessori del bene locato, rispetto alle quali il conduttore acquista detta disponibilità con facoltà e obbligo di intervenire onde evitare pregiudizio ad altri (come i servizi dell'appartamento, ovvero, in riferimento alla specie, le piante di un giardino), la responsabilità verso i terzi, secondo le previsioni del citato art. 2051 c.c., grava soltanto sul conduttore medesimo. Cfr. Cass., Sez. Un., 11 novembre 1991, n. 12019, in *Giust. civ.*, 1992, I, p. 41 ss.

prova del nesso di causalità ai fini dell'art. 2051 c.c. si intenderà raggiunta qualora l'attore riesca a dimostrare che l'evento dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta od assunta dalla cosa considerata nella sua globalità (10). Detto onere potrà intendersi assolto anche qualora l'attore abbia fatto ricorso a delle presunzioni. Esse, invero, si rilevano particolarmente utili per accertare la sussistenza del nesso causale tra *res* ed evento dal momento che non può essere accertata una "condotta della cosa" idonea a produrre il danno. In particolare, alcune peculiari circostanze, all'interno di una globale valutazione del contesto fattuale da parte dell'autorità giudicante, consentiranno all'interprete di affermare che l'evento lesivo, così come verificatosi, è stato probabilmente cagionato dalla cosa stessa, che, come già chiarito, non deve essere necessariamente pericolosa (11).

3. *La prova liberatoria e la natura della responsabilità.* – L'art. 2051 c.c. individua quale elemento impeditivo della responsabilità in capo al custode la prova del caso fortuito.

Di tale locuzione il legislatore non fornisce alcuna definizione, tanto che nel tempo si sono succedute molteplici interpretazioni volte a delineare il contenuto di siffatta locuzione.

Attualmente, la dottrina e la giurisprudenza prevalente aderiscono ad una nozione oggettiva di caso fortuito, definendo quest'ultimo come una *causa estranea, del tutto inevitabile, che ha cagionato il danno* (12).

Questa definizione, in grado di attribuire al caso fortuito una dimensione oggettiva, nondimeno porta con sé un problema apparentemente rilevante solo sul piano teorico. Nel dettaglio, se, da una parte, per descrivere oggettivamente il "fortuito", si ricorre al concetto di estraneità intesa quale evento che fuoriesce dalla sfera di controllo soggettiva del custode, allo stesso tempo, dall'altra parte, si richiama anche il concetto di inevitabilità che adombra un riferimento al comportamento soggettivo del custode. In tal modo, pur proclamandosi un "fortuito" astrattamente oggettivo, si rischia di valutare concretamente la sua sussistenza anche alla luce di

(10) Così, Cass. civ., 22 luglio 1987, n. 6407, in *Giust. civ. Mass.*, 1987, p. 7.

(11) G.G. GRECO, D.M. PASANISI, B. RONCHI, *op. cit.*, p. 72

(12) Tale definizione si trova in M. COMPORI, *Fatti illeciti, op. cit.*, p. 271 e risulta presente in diverse pronunce della Suprema Corte. Peraltro, si segnala che all'interno dell'orientamento che ritiene di dover attribuire natura oggettiva alla nozione di caso fortuito, possono rinvenirsi diverse sfumature in ordine agli elementi tipici che devono caratterizzare quest'ultimo. Tuttavia, all'interno di tale corrente ampiamente maggioritaria tutti concordano nel non attribuire alcuna rilevanza della condotta del custode. Tra diversi autori che sostengono la tesi oggettiva, si segnalano, *ex multis*, M. FRANZONI, *L'illecito, op. cit.* p. 491 ss.; R. SCOGNAMIGLIO, voce *Responsabilità civile, op. cit.*, p. 645 ss.; V. GERI, *La responsabilità civile da cose in custodia, animali e rovina di edificio*, Milano, 1974, p. 59 ss.

criteri soggettivi, come accaduto in alcune pronunce di legittimità (13), prestando così il fianco ai sostenitori, ormai minoritari, delle teorie soggettive, secondo cui il custode, per andare esente da responsabilità, avrebbe l'onere di dimostrare di aver tenuto una condotta diligente (14).

Tale problematica parrebbe esser implicitamente riconosciuta da parte della dottrina oggettivistica, la quale sottolinea come concetti quali l'inevitabilità e/o l'imprevedibilità che accompagnano l'elemento dell'estraneità nella definizione del "fortuito" devono essere interpretati in senso assoluto, quali sinonimi di invincibilità ed irresistibilità (15). Questa puntualizzazione è operata anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte che, nell'attribuire al caso fortuito anche le connotazioni di evento imprevedibile ed inevitabile, sottolineano come tali concetti debbano esser letti sotto una lente di ingrandimento di fattura puramente oggettiva, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (16).

Tuttavia, si rileva come il rischio di sovrapporre il piano oggettivo con quello soggettivo mediante l'utilizzo dell'endiadi estraneità e assoluta inevitabilità e/o imprevedibilità – che comunque, nella maggior parte dei casi, viene adoperata solo per rafforzare l'abnormità del fatto e la sua capacità di porsi come causa autonoma ed efficiente dell'evento di danno – potrebbe esser evitata adottando una definizione del "fortuito" maggiormente incentrata sui concetti di estraneità, autonomia ed eccezionalità, così che il caso fortuito possa esser circoscritto ad un *evento eccezionale, estraneo alla sfera soggettiva del custode ed autonomamente capace di porsi quale causa efficiente del danno*.

In ogni caso, al di là dei tentativi di individuare una definizione che tenti di esprimere in maniera netta la consistenza oggettiva del caso fortuito, si rileva come, in via più generale, l'adesione ad una lettura oggettiva del fortuito appaia fortemen-

(13) Si fa riferimento, per esempio, a Cass. civ. 15 ottobre 2004, n. 20334, in *Rep. Foro it.* 2004, voce *Responsabilità civile*, n. 6, p. 1794 ss., secondo cui "[...] si ravvisa il caso fortuito anche in presenza di alterazioni dello stato dei luoghi repentine e non prevedibili che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere". Appare evidente come la Corte Suprema, in questo caso, avendo descritto il caso fortuito mediante il ricorso anche al concetto di prevedibilità, abbia contaminato con elementi di stampo soggettivo il giudizio di responsabilità, attribuendo rilievo al comportamento diligente del custode ai fini dell'esclusione della responsabilità.

(14) Cfr. C.M. BIANCA, *Qualche spunto critico sugli attuali orientamenti (o disorientamenti) in tema di responsabilità oggettiva e di danni da cose*, in *Giust. civ.*, 2010, 1, p. 19, in cui l'autore sottolinea che la giurisprudenza, pur attribuendo esplicitamente natura oggettiva al caso fortuito, richiama, per definirlo, i caratteri dell'imprevedibilità e inevitabilità. La tesi soggettiva vede tra i suoi esponenti più autorevoli C.M. BIANCA, *Diritto Civile, V, La responsabilità*, Milano, 1995, p. 719; A. FIGONE, *Il caso fortuito negli artt. 2051 e 2052 c.c.*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1985, II, p. 341.

(15) Così, M. COMPORI, *Fatti illeciti, op. cit.*, p. 276.

(16) Cfr. Cass. SS.UU., ord. 30 giugno 2022, n. 20943, cit.

te suffragata dal confronto sistematico tra la formula della prova liberatoria di cui all'art. 2051 c.c. e le formule utilizzate in ulteriori ipotesi speciali di responsabilità extracontrattuale. Nello specifico, gli artt. 2047, 2048, 2050 e 2054 comma 1 c.c. prevedono delle prove liberatorie incentrate sul comportamento del soggetto, richiedendo, per esempio, la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054, comma 1, c.c.). Diversamente, l'art. 2051 c.c., insieme all'art. 2052 c.c., incentrano la prova liberatoria esclusivamente sulla sussistenza del caso fortuito.

Come rilevato da autorevole dottrina, l'utilizzo da parte del legislatore di formule differenti nelle varie ipotesi di responsabilità per descrivere la prova liberatoria è tutt'altro che privo di rilevanza. Difatti, alla diversità di formula non può che corrispondere una differente disciplina normativa (17).

Peraltro, il caso fortuito, inteso quale fattore causalmente impeditivo dell'attribuibilità al custode della responsabilità, non consiste unicamente in un fatto naturale ma può esser costituito anche da un fatto del terzo, consistente in qualsiasi comportamento posto in essere da un soggetto diverso, tanto dal danneggiato quanto dal custode, che si connoti per l'idoneità, alla luce delle regole causali, a produrre il danno.

Inoltre, il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo del danneggiato. In particolare, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso. Infatti il comportamento colposo del danneggiato (che sussiste quando egli abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) può - in base a un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c. in base al richiamo effettuato dall'art. 2056 c.c. nell'ambito della disciplina della responsabilità extracontrattuale), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode, integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 c.c. (18).

Si impone, così, non solo un dovere di precauzione al custode, quale soggetto esercitante una signoria sulla cosa e, perciò, in grado di governare i rischi da essa derivanti, bensì anche un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa, il quale trova fondamento nel dovere di solidarietà, imposto dall'art. 2 Cost., così che: “[...] *più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia*

(17) Cfr. M. COMPORI, *Fatti illeciti*, op. cit., p. 280.

(18) Cfr. R. GIOVAGNOLI, *Manuale di diritto civile*, Torino, p. 1813.

da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (19).

A fronte della consistenza oggettiva dei concetti-chiave dell’art. 2051 c.c., quali la custodia ed il caso fortuito, non può che rilevarsi come l’orientamento attualmente prevalente in dottrina e giurisprudenza (20) attribuisca natura oggettiva alla responsabilità di cui all’art. 2051 c.c.

Invero, in base alle coordinate fin qui tracciate, si sostiene che la responsabilità ex art. 2051 c.c., che vede come proprio elemento costitutivo essenziale il rapporto tra custode e cosa, si fonda sul fatto dannoso prodotto da quest’ultima, non avendo, invece, alcun rilievo il comportamento colposo del custode, e trovando, piuttosto, quale unico suo limite l’intervento di un fattore esterno ed eccezionale in grado di porsi come causa efficiente del danno.

Tale impostazione è stata fatta propria dalla giurisprudenza a partire dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 12019/1991, la quale ha inaugurato l’adesione della giurisprudenza di legittimità alla natura oggettiva della responsabilità di cose in custodia ed ha compiuto delle rilevanti riflessioni attorno al fondamento della responsabilità in esame. In particolare, secondo la giurisprudenza (21), la *ratio legis* dell’art. 2051 c.c. dovrebbe essere individuata nell’esigenza di predisporre, all’interno dell’ordinamento, uno strumento guidato da logiche di giustizia distributiva che allochi sul custode il danno derivante dalla cosa e subito incolpevolmente dal danneggiato, in virtù del potere di controllo che esso ha sulla *res* per via del rapporto di custodia (22).

L’applicazione dell’istituto compiuta dal giudice di merito nella pronuncia in commento appare pienamente in linea con i risultati della disamina appena compiuta. Difatti, il giudice, aderendo apertamente alla natura oggettiva della responsabilità

(19) Così, Cass. SS.UU., ord. 30 giugno 2022, n. 20943 *cit.* e Cass., 9 luglio 2019, n. 18415, in [www.dirittoegiustizia.it](http://www.dirittoegiustizia.it).

(20) In dottrina, M. FRANZONI, *L’illecito*, *ult. cit.*; R. SCOGNAMIGLIO, voce *Responsabilità civile*, *ult. cit.*; V. GERI, *La responsabilità civile*, *ult. cit.*; M. COMPORI, *Fatti illeciti*, *op. cit.*, p. 294 ss. In giurisprudenza, *ex multis*, Cass., Sez. Un., 11 novembre 1991, n. 12019, *cit.*; Cass., 22 gennaio 2014, n. 1305, in *Dir. giust.*, 2014; Cass. SS.UU., ord. 30 giugno 2022, n. 20943, *cit.*

(21) Tali riflessioni appaiono condivise anche dalla successiva giurisprudenza di legittimità, tra cui Cass., 6 luglio 2004, n. 12329, in *Dir. giust.*, 37, p. 34, secondo cui “[...] le due azioni di responsabilità per danni di cui agli artt. 2043 e 2051 c.c. implicano sul piano eziologico e probatorio accertamenti diversi e coinvolgono distinti temi d’indagine. La prima azione impone di accertare se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, Nell’azione di responsabilità per danni da cosa in custodia, invece, si deve prescindere dal comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa, nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito”.

(22) Cfr. B. DE SANTIS, *Brevi note su recenti riletture giurisprudenziali dell’art. 2051 c.c.*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it).

da cose in custodia (23), ha evidenziato come il danneggiato avrebbe dovuto provare la qualità di custode del convenuto e l'esistenza del nesso causale tra la cosa oggetto di custodia e il danno subito, mentre il danneggiante, dal canto suo, per liberarsi dalla responsabilità, avrebbe dovuto dar prova dell'intervento di un evento a lui estraneo in grado di spezzare il nesso causale, impedendo, così di far sorgere a suo carico l'obbligazione risarcitoria.

ANDREA TRONCI

(23) In particolare, può rinvenirsi nella motivazione della sentenza una sintetica disamina dei concetti di custodia e di caso fortuito, ai quali è stata attribuita una consistenza oggettiva in linea con l'orientamento prevalente.